

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1118)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOLDRINI, ALICI, FOSCHI, SCEVAROLLI, GUALTIERI, PAGANI Maurizio, PASQUINI, FIOCCHI, CALICE, VECCHI, PACINI, CANETTI, COVATTA, SEGA, CROCETTA, FLAMIGNI, MORANDI, DE SABBATA, DE CINQUE, COVI, STEFANI, SPANO Roberto, SPANO Ottavio e BOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1985

Norme di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione

ONOREVOLI SENATORI. — Nel 1984 le Regioni hanno predisposto i punti di campionamento previsti dalla lettera *a*) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, eseguendo i prelievi stabiliti e le relative analisi fisiche, chimiche e batteriologiche, durante il periodo di balneazione.

Dall'esame dei dati raccolti, risulta che alcuni parametri, non influenzati ai fini della tutela della salute, quali pH, ossigeno disciolto, torbidità e colorazione, sono stati superati soprattutto in corrispondenza dei fenomeni di fioritura algale particolarmente presenti nell'Alto Adriatico.

Tali superamenti comporterebbero, in assenza delle possibili deroghe (richieste dalle Regioni interessate, cui non è però ancora giunta alcuna risposta), la non idoneità alla balneazione di numerosi ed ampi tratti di litorale.

In alcune località si è riscontrato il superamento anche dei parametri batteriologici colli fecali e colli totali.

La difficoltà di rispettare gli *standard* fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 dipendono certo da una qualità non ottimale delle acque costiere italiane (soprattutto di quelle adiacenti alle aree di massima densità abitativa o produttiva), ma derivano soprattutto da gravi limiti concettuali e tecnici insiti nella normativa nazionale.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 è stato emanato ad una distanza di quasi sette anni dalle disposizioni comunitarie cui si richiama, ed anziché assumerne l'obiettivo dichiarato di contribuire a ridurre l'inquinamento delle acque di balneazione, di promuoverne quindi il miglioramento qualitativo, non tiene in alcun conto la rilevanza ambientale delle acque costiere

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(la cui qualità è determinata dagli apporti inquinanti della terraferma e delle attività marittime), limitandosi invece a sancire una situazione di degrado.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 esprime un indirizzo prevalentemente sanitario: per le acque inquinate o presunte tali si prevede solamente il divieto della balneazione senza nessuna indicazione in merito agli strumenti, ai modi ed ai tempi necessari per ripristinare una condizione accettabile.

Particolarmente significativa è l'assenza di ogni e qualsiasi riferimento alla legislazione in vigore in materia di inquinamento delle acque, ovvero alle leggi n. 319 del 1976 (non ancora attuata ad oltre 8 anni dalla sua emanazione, e per la quale si è da tempo inutilmente richiesta al Ministro competente la relativa relazione annuale sullo stato di attuazione) e n. 989 del 1982, nata con l'ambizione di formulare un « Piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento », ed anch'essa mai attuata sia sotto l'aspetto normativo che programmatico e finanziario.

Ciononostante, si è voluto adottare una normativa caratterizzata da particolare rigidità, che si sostituisce ai caratteri di elasticità presenti nella direttiva comunitaria.

Mentre la direttiva CEE prevede, per la determinazione della qualità delle acque, valori-guida e valori-imperativi, nella legge italiana questa articolazione si perde, e per ogni parametro si impone il rispetto di un unico limite.

Per i parametri microbiologici il limite è sempre molto restrittivo e per gli indici di inquinamento fecale viene assunto direttamente il valore guida della direttiva CEE.

Inoltre, poichè non si attribuisce un peso diverso a parametri banali (trasparenza, colorazione delle acque) rispetto ad altri che sono sicuramente critici dal punto di vista sanitario, la balneazione potrebbe essere sospesa a causa del ripetersi di situazioni in cui il mare possa assumere, poniamo, una colorazione « leggeremente verdastra ».

A questo punto va rilevato come la direttiva CEE preveda deroghe per tali para-

metri « banali », in ragione di condizioni meteorologiche e geografiche eccezionali: la normativa italiana, all'articolo 9, trasforma tale formulazione nella possibilità di deroga sulla base di condizioni « geologiche » o geografiche eccezionali.

Risulta evidente l'intenzione di non tener conto delle condizioni meteo-climatiche ed ambientali pur così diversificate lungo le coste italiane.

Con il prossimo mese di maggio assisteremo quindi alla apposizione, sulle coste italiane (salva l'inadempienza, facilmente prevedibile, di alcune Regioni) di numerosi ed estesi divieti di balneazione, che staranno ad attestare le inadempienze dello Stato nell'azione di risanamento, puniranno operatori turistici incolpevoli, mineranno l'immagine turistica del nostro Paese e soprattutto non contribuiranno in alcun modo alla soluzione dei problemi ambientali.

La presente proposta di legge intende riconoscere ed esplicitare il legame fra attuazione delle politiche di risanamento ambientale e miglioramento della qualità delle acque di balneazione.

Quindi, mentre il rispetto della direttiva comunitaria va garantito attraverso l'immediata adozione dei valori imperativi quali parametri di qualità delle acque, l'adozione di valori più restrittivi (valori-guida CEE) va subordinata al compimento delle opere di risanamento, ed in particolare al conseguimento degli obiettivi dei piani regionali di risanamento delle acque previsti dalla legge n. 319 del 1976.

Va altresì riconosciuta come fisiologica la condizione eutrofica di ampi bacini marini (quale l'Alto Adriatico) al fine di evitare che la semplice presenza di fitoplancton (fenomeno di per sè innocuo) costituisca motivo di divieto di balneazione.

Tale presenza suggerisce peraltro di prevedere l'introduzione di controlli relativi al saggio di tossicità algale, per l'accertamento della presenza di specie algali tossiche, unico possibile fenomeno nocivo legato alla proliferazione di fitoplancton.

Si propone una più precisa e circoscritta definizione di « acque di balneazione », al

fine di non disperdere inutilmente l'attività di controllo e di analisi: si ripropone la formulazione adottata dalla direttiva CEE.

Si tende inoltre a precisare ruolo e funzioni degli istituti preposti al controllo tecnico ed alla vigilanza (presidi multizonali di prevenzione e servizi di igiene pubblica), ai fini di un puntuale rispetto delle competenze proprie dei diversi livelli istituzionali e

dell'autorità delle Regioni in materia di sanità ed ambiente.

Si pone anche la necessità di correggere le norme tecniche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, in quanto la metodologia analitica adottata risulta non corretta per il parametro « streptococchi fecali », come riconosciuto dall'Istituto superiore di sanità.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

La presente legge ha per oggetto i requisiti chimici, fisici e microbiologici delle acque di balneazione.

La presente legge non si applica alle acque destinate ad usi terapeutici ed a quelle di piscina.

## Art. 2.

Ai sensi della presente legge si intendono per:

a) « acque di balneazione » le acque dolci, correnti o di lago, e le acque marine nelle quali la balneazione è espressamente autorizzata ovvero non vietata e praticata in maniera consuetudinaria da un congruo numero di persone;

b) « zona di balneazione » il luogo nel quale si trovano le acque di balneazione di cui alla lettera a);

c) « stagione balneare » il periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre, fatta salva la facoltà prevista alla lettera c) del successivo articolo 4;

d) « periodo di campionamento » è il periodo che inizia un mese prima della stagione balneare e termina con la fine della stessa.

## Art. 3.

Allo Stato competono:

a) l'emanazione, con decreto del Ministro della sanità, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delle norme tecniche relative ai metodi di campionamento e di analisi;

b) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attività

connesse con l'applicazione della presente legge;

c) l'aggiornamento delle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge e delle norme tecniche e scientifiche o per il miglioramento della qualità delle acque destinate alla balneazione o per determinare i valori di parametri per i quali saranno, in data successiva, stabilite le cifre;

d) le deroghe di cui al successivo articolo 9 con decreto del Ministro della sanità.

#### Art. 4.

Alle Regioni competono:

a) la redazione e l'invio al Ministero della sanità, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delle mappe degli scarichi, dei corsi d'acqua e dei punti in cui saranno effettuati i campionamenti e le analisi;

b) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione dovrà essere portata a conoscenza delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare;

c) la facoltà di ampliare la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;

d) la facoltà di adottare limiti più restrittivi di quelli previsti dalle allegate tabelle 1 e 2; in nessun caso possono essere adottati limiti meno restrittivi;

e) la facoltà di richiedere le deroghe di cui al successivo articolo 9;

f) la facoltà di ridurre la frequenza del campionamento di un fattore 2 quando si verificano le condizioni di cui alla nota 1 delle allegate tabelle 1 e 2.

Le successive modificazioni delle mappe di cui al precedente comma, nonchè i provvedimenti adottati ai sensi delle precedenti lettere c), d) ed f) dovranno essere trasmessi tempestivamente al Ministero della sanità.

Entro sessanta giorni dal termine del periodo di campionamento le Regioni inviano al Ministero della sanità i risultati dei controlli.

I compiti che dalla presente legge sono attribuiti alle Regioni si intendono conferiti, per la regione Trentino-Alto Adige, alle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

#### Art. 5.

Ai comuni competono:

*a)* la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone non idonee alla balneazione ricadenti nel proprio territorio;

*b)* la delimitazione, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone temporaneamente non idonee alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare i risultati delle analisi non risultino conformi alle prescrizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7;

*c)* la revoca per ordinanza del sindaco, dei provvedimenti di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, quando le acque vietate siano nuovamente idonee alla balneazione, ai sensi dell'ultimo comma del successivo articolo 6;

*d)* l'apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di balneazione sia per la delimitazione delle zone non idonee di cui alla precedente lettera *a)*, sia per la delimitazione delle zone soggette al provvedimento di divieto temporaneo di cui alla precedente lettera *b)*;

*e)* assicurare l'esecuzione di tutti i controlli e le analisi previste dalla presente legge e la reciproca segnalazione, tra i competenti servizi e presìdi del servizio sanitario nazionale e il comune, di nuove situazioni di inquinamento delle acque di balneazione ricadenti nel territorio del comune stesso.

#### Art. 6.

Per l'applicazione di quanto indicato all'articolo 4, lettere *a)* e *b)*, e all'articolo 5, lettera *a)*, il giudizio di idoneità alla balneazione è subordinato ai risultati favore-

voli delle analisi effettuate dai presìdi multizonali di prevenzione, previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel periodo di campionamento di cui all'articolo 2, relativo all'anno precedente.

Le acque si considerano idonee alla balneazione quando, per il periodo di campionamento relativo all'anno precedente, le analisi dei campioni prelevati con la frequenza fissata nell'allegata tabella 1 indicano che i parametri delle acque in questione sono conformi a quelli della tabella stessa per almeno il 90 per cento dei casi e quando, nei casi di non conformità, i valori dei parametri numerici non si discostino più del 50 per cento dai corrispondenti valori.

Alla scadenza del termine di cui all'articolo 8, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, la tabella 1 di cui al precedente comma è sostituita dall'allegata tabella 2.

Per i parametri microbiologici, il pH e l'ossigeno disciolto, non si applica detta limitazione del 50 per cento.

Per i parametri « coliformi totali », « coliformi fecali » e « streptococchi fecali » la percentuale dei campioni conformi è ridotta all'80 per cento.

Nella determinazione delle percentuali di cui al presente articolo non vanno considerati, nel calcolo, i risultati non favorevoli quando gli stessi siano stati rilevati su campioni influenzati da circostanze particolari quali inondazioni, catastrofi naturali, condizioni meteorologiche eccezionali.

Non vanno altresì considerate nella determinazione delle predette percentuali i risultati sia favorevoli che non favorevoli delle analisi suppletive effettuate per gli ulteriori accertamenti di cui al comma seguente.

Qualora durante il periodo di campionamento si verifichi che le analisi eseguite su un campione risultino sfavorevoli anche per uno solo dei parametri previsti nelle tabelle allegate, il servizio di vigilanza competente ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e delle leggi regionali effettuerà tutti i necessari accertamenti al fine di individuare la possibile causa inquinante ed i limiti dell'eventuale zona inquinata. Oltre ad una accurata ispezione dei luoghi, esso preleve-

rà cinque campioni in giorni diversi, sia nello stesso punto sia nelle zone limitrofe, per la delimitazione dell'eventuale zona inquinata. Le analisi dovranno essere eseguite dai presidi multizonali di prevenzione di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora più di un campione sui predetti cinque dia risultato non favorevole anche per uno solo dei parametri previsti nelle tabelle allegate, la zona dovrà essere temporaneamente vietata alla balneazione. A tal fine il presidio multizonale di prevenzione comunicherà immediatamente al sindaco e al competente servizio di vigilanza dell'unità sanitaria locale, per i conseguenti e tempestivi provvedimenti di cui all'articolo 5, l'esito sfavorevole delle analisi.

Qualora, in seguito ad ispezione, il servizio di vigilanza dell'unità sanitaria locale accerti un evidente inquinamento massivo, indipendentemente dall'esito delle analisi, ne darà immediata comunicazione al sindaco del comune interessato, fornendo le necessarie istruzioni per i conseguenti tempestivi provvedimenti.

Sulle acque dichiarate temporaneamente non idonee alla balneazione dovranno proseguirsi i controlli con la frequenza indicata nelle tabelle.

Nel caso si verificano due analisi favorevoli per tutti i parametri previsti nelle tabelle allegate, analisi effettuate su due campioni consecutivi prelevati con la frequenza prevista nella allegata tabella 1, le acque interessate potranno essere nuovamente adibite alla balneazione con il provvedimento di cui all'articolo 5, lettera c).

#### Art. 7.

Limitatamente ai parametri « coliformi totali », « coliformi fecali » e « streptococchi fecali » e qualora si disponga dei risultati analitici mensili di un numero di campioni uguale o maggiore di cinque, potrà essere applicato, in alternativa a quanto previsto ai commi primo, quinto, settimo ed ottavo del precedente articolo 6, il criterio di valutazione favorevole alla balneazione quando almeno il 60 per cento dei campioni presenti valori, per i parametri



sopra indicati, non superiori ai valori limite di cui all'allegata tabella 1, mentre dell'aliquota rimanente almeno la metà (20 per cento del totale dei campioni) presenti valori non superiori al doppio dei valori limite sopra richiamati.

Il giudizio di idoneità alla balneazione all'inizio della stagione sarà subordinato ai risultati favorevoli delle analisi effettuate su un minimo di cinque campioni prelevati nel mese antecedente l'inizio della stessa e sugli ultimi cinque campioni della stagione balneare precedente.

Nel corso della stagione balneare, per il giudizio di idoneità, saranno considerati i risultati delle analisi effettuate nel periodo di campionamento in corso e relative agli ultimi campioni prelevati, temporalmente consecutivi, in numero non inferiore a dieci; durante il primo mese di detta stagione i risultati disponibili saranno integrati con gli ultimi risultati, temporalmente consecutivi, della stagione precedente fino a raggiungere il numero di dieci.

Nel caso i risultati non siano conformi ai limiti ed alle percentuali sopraindicati, si procederà all'esame batteriologico di altri cinque campioni da prelevare nei dieci giorni successivi. La balneazione dovrà essere vietata se, inserendo nella serie dei risultati analitici precedentemente disponibili questi ultimi cinque, la valutazione risulti ancora non favorevole.

#### Art. 8.

Quando nel corso della stagione balneare precedente i risultati mettono in evidenza valori di coliformi fecali superiori a 3.000 per 100 millilitri nell'80 per cento o più dei campioni, ferma restando la non idoneità alla balneazione, non è obbligatorio sottoporre al controllo le acque interessate.

I controlli saranno ripresi a seguito di interventi volti a rimuovere le cause dell'inquinamento ed il giudizio di idoneità delle acque alla balneazione sarà subordinato all'esito favorevole di analisi eseguite per almeno due mesi consecutivi nel « periodo di campionamento » con la frequenza prevista nelle allegate tabelle 1 e 2.

## Art. 9.

È consentita la deroga ai valori fissati nelle tabelle allegate:

a) per i parametri: pH, colorazione e trasparenza per condizioni geologiche o meteorologiche eccezionali;

b) quando le acque di balneazione si arricchiscano naturalmente di talune sostanze, con superamento dei valori-limite fissati.

Per le deroghe di cui al presente articolo, le regioni interessate dovranno inviare al Ministero della sanità idonea documentazione che ne giustifichi la richiesta.

## Art. 10.

Per le acque di balneazione in prossimità delle frontiere e per quelle che le attraversano, gli obiettivi di qualità comuni verranno determinati di concerto fra lo Stato italiano e gli Stati interessati, tenendo conto della normativa comunitaria.

## Art. 11.

Il primo « periodo di campionamento » di cui all'articolo 2, dovrà riferirsi alla seconda stagione balneare completa successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Al termine della seconda stagione balneare completa entrano in vigore tutte le norme previste dalla presente legge.

Fino a tale data per il giudizio di idoneità alla balneazione si applicano le disposizioni già emanate al riguardo dal Ministero della sanità.

## Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## REQUISITI DI QUALITÀ DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

Parametri	Valore limite	Frequenza campioni
1) Coliformi totali/ 100 ml	10.000	Bimensile (1)
2) Coliformi fecali/ 100 ml	2.000	Bimensile (1)
3) Streptococchi fe- cali/100 ml	100	Bimensile (1)
4) Salmonelle/1 l	0	(2)
5) pH	da 6 a 9 (0)	Bimensile (1)
6) Colorazione (4)	Assenza di variazio- ne anormale di co- lore (0)	Bimensile (1)
7) Trasparenza me- tri (4)	1 (0)	Bimensile (1)
8) Oli minerali mg/l (3)	Assenza di pellicola visibile alla super- ficie dell'acqua e assenza di odore assenza di odore uguale a 0,5	Bimensile (1)
9) Sostanze tensio- attive che reagi- scono al blu di metilene (lauril- solfato) mg/l (3)	Assenza di schiuma persistente, mino- re o uguale a 0,5	Bimensile (1)
10) Fenoli (C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH) mg/l (3)	Nessun odore speci- fico, minore o uguale a 0,05	Bimensile (1)
11) Ossigeno disciol- to (%), satura- zione O <sub>2</sub>	da 70 a 120	Bimensile (1)
12) Saggio di tossici- tà algale (5)		

(0) Superamento dei limiti previsti in presenza di eccezionali condizioni geografiche o meteorologiche.

(1) Quando le analisi effettuate negli ultimi due periodi di campionamento hanno dato costantemente risultati favorevoli per tutti i parametri del presente allegato e quando non sia intervenuto alcun fattore di deterioramento della qualità delle acque, la frequenza di campionamento può essere ridotta di un fattore due.

(2) La ricerca di salmonelle sarà effettuata quando, a giudizio delle autorità di controllo, particolari situazioni facciano sospettare una loro eventuale presenza. In tal caso la ricerca delle salmonelle sarà effettuata mediante filtrazione su membrana, arricchimento su terreni liquidi, isolamento su terreni solidi ed identificazione.

(3) Qualora l'esame ispettivo dia un referto dubbio occorre applicare il valore limite numerico.

(4) Il limite non si applica alle acque eutrofiche quando in esse sono presenti quantità abnormi di fitoplancton.

(5) Il saggio di tossicità algale sarà effettuato quando, a giudizio delle autorità di controllo, le concentrazioni abnormi di fitoplancton facciano anche sospettare la presenza di specie algali tossiche.

TABELLA 2

## REQUISITI DI QUALITÀ DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

Parametri	Valore limite	Frequenza campioni
1) Coliformi totali/ 100 ml	2.000	Bimensile (1)
2) Coliformi fecali/ 100 ml	100	Bimensile (1)
3) Streptococchi fe- cali/100 ml	100	Bimensile (1)
4) Salmonelle/1 l	0	(2)
5) pH	da 6 a 9 (0)	Bimensile (1)
6) Colorazione (4)	Assenza di variazio- ne anormale di co- lore (0)	Bimensile (1)
7) Trasparenza me- tri (4)	1 (0)	Bimensile (1)
8) Oli minerali mg/l (3)	Assenza di pellicola visibile alla super- ficie dell'acqua e minore o uguale a 0,5	Bimensile (1)
9) Sostanze tensio- attive che rea- giscono al blu di metilene (lauril- solfato) mg/l (3)	Assenza di schiuma persistente, mino- re o uguale a 0,5	Bimensile (1)
10) Fenoli (C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH)	Nessun odore speci- fico, minore o uguale a 0,05	Bimensile (1)
11) Ossigeno disciol- to % satura- zione O <sub>2</sub>	da 70 a 120	Bimensile (1)
12) Saggio di tossici- tà algale (5)		

(0) Superamento dei limiti previsti in presenza di eccezionali condizioni geografiche o meteorologiche.

(1) Quando le analisi effettuate negli ultimi due periodi di campionamento hanno dato costantemente risultati favorevoli per tutti i parametri del presente allegato e quando non sia intervenuto alcun fattore di deterioramento della qualità delle acque, la frequenza di campionamento può essere ridotta di un fattore due.

(2) La ricerca di salmonelle sarà effettuata quando, a giudizio delle autorità di controllo, particolari situazioni facciano sospettare una loro eventuale presenza. In tal caso la ricerca delle salmonelle sarà effettuata mediante filtrazione su membrana, arricchimento su terreni liquidi, isolamento su terreni solidi ed identificazione.

(3) Qualora l'esame ispettivo dia un referto dubbio occorre applicare il valore limite numerico.

(4) Il limite non si applica alle acque eutrofiche quando in esse sono presenti quantità abnormi di fitoplancton.

(5) Il saggio di tossicità algale sarà effettuato quando, a giudizio delle autorità di controllo, le concentrazioni abnormi di fitoplancton facciano anche sospettare la presenza di specie algali tossiche.